

# NORME CIRCA L'ABBANDONO DI RIFIUTI, CONTROLLO SUL LORO SMALTIMENTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA

## Art. 1 - Organi preposti al controllo

In attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 05/02/1997 n° 22 e successive integrazioni e modificazioni, l'Organo competente al controllo sulle attività di gestione dei rifiuti è la Provincia. Le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti spettano agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comune e dell'A.R.P.A. di Alessandria; tali competenze vengono estese anche ai dipendenti del Gestore appositamente preposti.

## Art. 2 - Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 22/97.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D. Lgs. 22/97 e dell'art. 10 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali, o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

## Art. 3 - Tutela dell'ambiente

1. E' fatto obbligo ai conduttori di animali domestici di evitare che questi ultimi sporchino il suolo pubblico e provvedere, altrimenti, a rimuovere gli escrementi con idonea attrezzatura e a depositarli nei pubblici raccoglitori.
2. La distribuzione di opuscoli e volantini pubblicitari è consentita purché avvenga mediante consegna a mani dei destinatari. Sono esclusi dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per motivi di pubblico interesse.

## Art. 4- Definizione

1. Per rifiuti urbani si intendono:
  - a) I rifiuti domestici , anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
  - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.
  - c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) I rifiuti vegetali provenienti dalle aree verdi, quali giardini, , parchi ed aree cimiteriali;
  - f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali, diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti, anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
  - a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
  - b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
  - c) opportunità di carattere economico - produttivo ed ambientale in relazione alla possibilità di riutilizzo, riciclaggio e recupero di energia e/o materiali secondo quanto stabilito dai principi generali del D. Lgs. 22/97.
3. Il Comune e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

## Art. 5 - Conferimento

1. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare

le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, in mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio.

3. Per i rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento:

a) Il conferimento dei rifiuti cui al punto 1.a e 1.b del precedente art. 4 deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio, ubicati con le modalità previste e pubblicizzate dallo stesso, nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio.

b) E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

All'interno dei centri abitati la collocazione e l'eventuale successivo spostamento dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati previo parere del Corpo di Polizia Municipale, al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

c) Per i rifiuti di cui al 1 comma dell'art. 4, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio.

d) Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

e) E' fatto divieto assoluto di parcheggiare gli autoveicoli di fronte ai contenitori predisposti per la raccolta, ed a meno di 50 cm. dai lati degli stessi. E' altresì vietato parcheggiare sugli spazi di delimitazione ancorché il contenitore non sia presente.

f) Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume. I rifiuti devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione. Gli utenti debbono altresì assicurarsi che dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

g) Qualora la raccolta dei rifiuti sia effettuata mediante trespoli reggi sacco, debbono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

h) Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 30. Gli utenti dovranno dotarsi di opportuno box per il deposito dei sacchi con accesso direttamente dall'esterno e debitamente custoditi e chiusi.

i) E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

j) Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore deve conservare i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio.

k) Quando la sopraccitata situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte il gestore del servizio, il quale attua opportuna verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

l) Per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti, ( alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento di un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente;

m) Per una razionalizzazione del servizio di raccolta e con il fine di rendere più agevole il ritiro di rifiuti prodotti da utenze ubicate in tratti di strada tali da costringere i mezzi e gli addetti a manovre difficoltose, è previsto il posizionamento dei cassonetti in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza.

4. I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a) dell'art. 4 del presente regolamento non devono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

Il gestore del servizio deve essere informato dall'utente del tipo di rifiuto, del quantitativo da ritirare e del luogo nel quale viene posto.

I materiali dovranno essere posizionati all'interno della proprietà, al piano terreno e in prossimità dell'ingresso nel giorno e orario di ritiro concordati tra l'utente ed il Gestore del Servizio.

E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

In ogni caso, il servizio di raccolta al di fuori dei contenitori predisposti dal Servizio, dovrà essere preventivamente concordato con il Gestore del Servizio. Il produttore dei rifiuti è tenuto ad osservare le prescrizioni che il Gestore gli fornirà di volta in volta.

## **Art. 6 - Cestini stradali**

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 22/97.

## **Art. 7 - Conferimento ai fini della raccolta differenziata, di materiali destinati al recupero**

1. Il Comune ha l'obiettivo di raggiungere il 35% di raccolta differenziata dei propri rifiuti.

2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

A) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi

a1) ingombranti metallici

a2) ingombranti legnosi

a3) ingombranti vari

a4) beni durevoli per uso domestico quali:

1 frigoriferi, surgelatori e congelatori

2 televisori e computer

3 lavatrici e lavastoviglie

4 condizionatori d'aria

a5) rifiuti di beni in polietilene

a6) frazione umida

1 scarti cucina e attività di ristorazione

2 scarti provenienti da attività agro-alimentari

a7) alluminio

a8) carta

a9) metallici ferrosi

a10) legno

a11) plastica

a12) vetro

a13) tessuti

B) Rifiuti urbani esterni

b1) rifiuti vegetali

1 scarti potature

2 sfalci e foglie

C) Rifiuti urbani pericolosi

c1) pile

- c2) farmaci
- c3) prodotti e relativi contenitori etichettati “T” e/o “F” e/o “TV” e/o “Xn” e/o “Xi”
- c4) (CER 200112) vernici, inchiostri, adesivi
- c5) (CER 200113) solventi
- c6) (CER 200117) prodotti fotochimici
- c7) (CER 200119) pesticidi
- c8) (CER 200121) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

D) Rifiuti provenienti da attività del “fai da te domestico”

- d1) oli minerali esausti
- d2) accumulatori al piombo
- d3) pneumatici
- d4) inerti, manufatti ceramici

E) Rifiuti di imballaggio

- e1) carta
- e2) legno
- e3) metalli
- e4) plastica
- e5) vetro
- e6) tessuti

F) Altri rifiuti con gestione differenziata

- f1) teli plastici di uso agricolo (serre, paciamature)
- f2) contenitori di fitofarmaci, fertilizzanti
- f3) supporti informatici
- f4) oli e grassi vegetali ed animali esausti
- f5) piccoli elettrodomestici
- f6) lampade esauste

3. Tutti i materiali recuperabili separatamente potranno essere conferiti in appositi contenitori nel momento in cui si proceda all’attivazione della specifica raccolta differenziata, adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.

4. Le frazioni di rifiuti per le quali venga istituito apposito servizio di raccolta differenziata vanno conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato.

- a) Ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale viene destinato.
- b) E’ vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti o delle altre modalità indicate dal gestore del Servizio.
- c) E’ altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato.

## **Art. 8 - Raccolta differenziata di organico, carta, vetro, stracci, plastica, lattine, RUP**

1. I rifiuti quali organico, carta, vetro, stracci, plastica e lattine devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa, anche nelle sue variazioni stagionali, e della quantità di rifiuti prodotta e, di regola, posizionati nei pressi dei contenitori per i rifiuti urbani interni.

2. Per la raccolta differenziata della frazione organica, il gestore del servizio deve assicurarsi che i contenitori siano a perfetta tenuta onde evitare perdite, spargimenti. Tale rifiuto deve essere conferito, dagli utenti negli appositi contenitori, utilizzando per il conferimento sacchetti biodegradabili (quali ad esempio amido di mais, carta, ecc. ), evitando assolutamente plastica, nylon, ecc.

3. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi contenitori in vetroresina e/o polietilene a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo, cassonetti, bidoni, cestini appositi, etc..., oppure sacchi recanti scritte apposite distribuite ai

cittadini.

4. I contenitori di cui al comma precedente possono essere diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento.

5. I contenitori indicati al comma 2, possono essere sistemati a cura del gestore del servizio all'interno o all'esterno di scuole, uffici pubblici, supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in tutti i luoghi in cui sia ragguardevole la produzione dei rifiuti in questione.

6. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo devono essere conferite a cura degli utenti. E' vietato depositare i materiali all'esterno dei contenitori. I materiali devono essere depurati da sostanze marcescibili, al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

7. La raccolta avviene con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente.

8. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente.

9. Gli utenti possono conferire nei contenitori qualsiasi tipo di carta a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano.

10. Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori convenzionati con il Gestore del Servizio ed inoltre presso i Centri Multi-Raccolta.

I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori collocati all'interno delle Farmacie convenzionate con il Gestore del Servizio, o presso i Centri Multi-Raccolta.

I tubi fluorescenti possono essere conferiti dagli utenti negli appositi contenitori collocati all'interno dei Centri Multi-Raccolta.

11. E' vietato introdurre nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata materiali differenti da quelli previsti per la raccolta delle varie frazioni di rifiuto.

#### **Art. 9 - Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati**

1. Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalci di erbe del proprio giardino, ramaglie e sfalci può consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati in accordo con il Comune o/il gestore del servizio.

2. I rifiuti di cui al punto 1, purché non inquinati da altre sostanze, vanno avviati ad impianto di compostaggio.

3. Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce potrà contattare l'Azienda per concordare il momento di raccolta.

4. E' fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU.

5. E' possibile conferire nel cassonetto dell'organico gli sfalci e le ramaglie purché questi vengano preventivamente triturati o ridotti in piccole dimensioni.

#### **Art. 10 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 22/92 e successive integrazioni e modificazioni o dai Regolamenti Comunali vigenti.

#### **Art. 11 - Accertamenti**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate anche da agenti e funzionari del Comune e del Gestore del Servizio appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

2. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera del Consiglio Comunale, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.

#### **Art. 12 - Sistema sanzionatorio**

| <b>Riferimenti</b>   |                      |                               |                            |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Violazione</b>    |                      |                               |                            |
| <b>Sanzione Min.</b> | <b>Sanzione Max.</b> | <b>Oblazione in via breve</b> | <b>Autorità competente</b> |
|                      |                      |                               |                            |

|   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| Art. 3, punto 1, del presente Regolamento   |         |         |        |
| Chiunque non provvede alla rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno.( ord.sind. n° 331/98 £ 100.000 ) |         |         |        |
| 100.000   | 300.000 | 100.000 | Comune |
| Se il fatto avviene in giardini pubblici recintati.( ord.sind. n° 331/98 £ 300.000 )  |         |         |        |
| 300.000   | 900.000 | 300.000 | Comune |

|   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| Art. 3, punto 2, del presente Regolamento   |         |         |        |
| Chiunque effettua distribuzione di volantini al di fuori dei casi previsti dall'art. 3 del presente Regolamento |         |         |        |
| 300.000   | 900.000 | 300.000 | Comune |

|  |         |         |        |
|--|---------|---------|--------|
| Art. 5, punto 3, lettera b) del presente Regolamento   |         |         |        |
| Chiunque modifica la posizione dei cassonetti o di altri contenitori per la raccolta dei rifiuti |         |         |        |
| 75.000   | 600.000 | 150.000 | Comune |

|  |           |         |        |
|--|-----------|---------|--------|
| Art. 5, punto 3, lettera d) del presente Regolamento   |           |         |        |
| Chiunque conferisce nei cassonetti i materiali di cui alla lettera d, punto 3, art. 5 del presente Regolamento |           |         |        |
| 150.000  | 1.000.000 | 300.000 | Comune |
| aggiornata delle spese sostenute per gli interventi necessari ed il risarcimento di eventuali danni causati    |           |         |        |

|   |  |        |                                   |
|---|--|--------|-----------------------------------|
| Art. 5, punto 3, lettera e) del presente Regolamento  |  |        |                                   |
| Chiunque parcheggia un autoveicolo di fronte o ad una distanza inferiore a 50 cm, dai lati dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti ovvero parcheggia nello spazio delimitato ancorché il cassonetto non sia presente |  |        |                                   |
|   |  | 60.600 | Comune art.158 comma 2 lettera N. |
| Fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità. (£.60.000+ £.5165 al Km.)   |  |        |                                   |

|                      |                      |                               |                            |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Riferimenti</b>   |                      |                               |                            |
| <b>Violazione</b>    |                      |                               |                            |
| <b>Sanzione Min.</b> | <b>Sanzione Max.</b> | <b>Oblazione in via breve</b> | <b>Autorità competente</b> |

|   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| Art. 5, punto 3, lettera f) del presente Regolamento  |         |         |        |
| Chiunque conferisce i rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura o conferisca i rifiuti senza raccogliarli preventivamente in sacchetti di plastica o simili ben chiusi onde impedirne la dispersione. |         |         |        |
| 50.000  | 400.000 | 100.000 | Comune |

|  |         |         |        |
|--|---------|---------|--------|
| Art. 8, comma 10, primo e secondo capoverso  |         |         |        |
| Chiunque conferisce pile esauste e farmaci scaduti nei cassonetti non destinati alla tipologia del rifiuto conferito |         |         |        |
| 75.000   | 600.000 | 150.000 | Comune |

|   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| Art. 8, punto 11 del presente Regolamento   |         |         |        |
| Chiunque inficia la raccolta differenziata. |         |         |        |
| 100.000                                     | 600.000 | 200.000 | Comune |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Art. 8 bis (riferimento art. 8 punto 1 del presente Regolamento)                                  |  |  |  |
| Chiunque deponga in un unico cassonetto i propri rifiuti senza separarli, pur avendo nello stesso |  |  |  |

|  |         |         |        |
|--|---------|---------|--------|
| punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata |         |         |        |
| 50.000   | 400.000 | 100.000 | Comune |

|   |         |         |        |
|---|---------|---------|--------|
| Art. 9, punti 4 e 5 del presente Regolamento  |         |         |        |
| Chiunque conferisce sfalci e ramaglie in cassonetti per la raccolta del rifiuto organico senza preventiva triturazione o riduzione in piccole dimensioni. |         |         |        |
| 100.000   | 750.000 | 200.000 | Comune |

|  |           |         |        |
|--|-----------|---------|--------|
| Art.50 comma 1, D.Lgs.22/97  |           |         |        |
| Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee |           |         |        |
| 200.000  | 1.200.000 | 400.000 | Comune |
| Chiunque abbandona rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo                          |           |         |        |
| 50.000   | 300.000   | 100.000 | Comune |

Le sanzioni previste al punto sesto – ottavo bis e nono andranno in vigore a partire dal 01 Gennaio 2002 salvo diverse e successive disposizioni.

---

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17.7.2000 N. 83**  
**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : 1^ pubblicazione dal 21.7.2000 al 5.8.2000**  
**2^ pubblicazione dal 25.8.2000 al 9.9.2000**